TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 20

Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalita', che compaia innanzi all'autorita' dello Stato richiedente, non potra' essere sottoposto a procedimento o arrestato per delitti o per condanne precedenti quale correo o complice dei delitti che hanno dato luogo al procedimento nel quale fu ordinata la testimonianza o la perizia fino a che il suo soggiorno e' reso necessario dal procedimento come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al Paese di provenienza.

Qualora l'individuo citato a comparire sia detenuto si, potra' chiedere la sua consegna in via provvisoria, con l'impegno della sua restituzione nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso per la comparizione occorre l'assenzo della persona citata.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-20

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it